

quale si occupa l'emendamento da lei proposto sarà messa allo studio. Non posso dirle oggi improvvisamente quel che il Governo penserà di fare.

Si tratta di spese che dovremo presto mettere addosso allo Stato, scaricandone i Comuni e le Provincie; ed Ella comprende che la questione merita di essere ponderata.

Le prometto però di esaminarla, e cercherò modo di risolverla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

**Zucconi.** Debbo chiedere un breve schiarimento all'onorevole Commissione su questo articolo che è stato da lei proposto. La lettera e) di questo articolo 83, dice che cessano dal far parte delle spese a carico dei comuni e delle provincie " le spese di casermaggio dei reali carabinieri " vale a dire le spese dei locali delle caserme, più le spese degli oggetti di casermaggio.

Per evitare equivoci io domando: in questa parola *casermaggio* s'intende comprendere soltanto le spese degli oggetti propriamente di casermaggio, o anche le spese dei locali delle caserme?

E nel caso affermativo non sarebbe meglio di dire " le spese di caserme e di casermaggio dei reali carabinieri? " Desidero una spiegazione.

**Lacava, relatore.** Nella parola casermaggio si intende non solo la caserma ma anche il casermaggio. Questo è il concetto della Commissione; ed è un articolo copiato dal disegno di legge della Commissione che riferì su quello dell'onorevole Depretis.

**Zucconi.** Prendo atto di questa dichiarazione, e mi dico soddisfatto; non ostante che ritenessi l'aggiunta della parola *caserma* molto opportuna per la chiarezza.

**Presidente.** L'onorevole Luigi Cucchi fa osservare che è incorso un errore di stampa nella dizione dell'ultimo capoverso. Invece di dire *dell'articolo 134*, occorre dire *dell'articolo 174*.

**Crispi, minisiro dell'interno.** Ma tutti questi articoli bisogna poi coordinarli. Con tanti mutamenti di numeri non è possibile che gli articoli corrispondano.

**Giolitti, (Della Commissione).** Quello notato dall'onorevole Luigi Cucchi è precisamente un errore di stampa.

**Presidente.** Si intende dunque corretto, sostituendo il n. 174 al n. 134.

L'onorevole Franceschini insiste nel suo emendamento?

**Franceschini.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e spero che quando stu-

dierà il disegno di legge sui tributi locali, se le condizioni finanziarie lo permetteranno, vorrà prendere in considerazione la mia modesta proposta.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 83. *(È approvato).*

" Art. 84. *Incompatibilità amministrative.* — Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

**Vacchelli.** Nella prima parte di questo articolo sono riprodotte le incompatibilità fra gli uffici di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco, che sono già stabilite in altra legge.

Nella seconda parte si soggiunge che non solo queste funzioni sono incompatibili, ma che non si può essere eletti ad uno di questi uffici, se non si è cessato almeno da sei mesi dall'occupare l'altro con esso incompatibile. Questa disposizione di sospetto è veramente eccessiva.

Tante volte si è detto e ripetuto in occasione della discussione di questa legge, che le amministrazioni locali autonome servono anche a formare gli uomini che devono poi venire a sedere nella rappresentanza nazionale. E veramente nelle amministrazioni locali della cosa pubblica gli uomini provano il loro valore, e le popolazioni possono giudicarli da un programma di fatti, che è anche più chiaro e sicuro che non un programma di frasi.

Con la disposizione proposta, rendiamo ineleggibili appunto quegli uomini che sono stati preparati, in ispecial modo, per avere elementi nuovi, coi quali rinsanguare il Parlamento.

Nelle elezioni dei deputati, per la rinnovazione della Camera, non è stabilito termine fisso, e le elezioni non si possono nemmeno prevedere con sicurezza sei mesi prima; dimodochè quelli che aspirano, o che sono disposti ad accettare di esser mandati deputati al Parlamento, dovrebbero cessare dall'ufficio di deputato provinciale, o da quello di sindaco, molto tempo prima, per esser sicuri che passino i sei mesi voluti per presentarsi candidati alla deputazione politica. E ritirandosi da questi uffici si terrebbero per lungo